

Scheda su Isee

Il DPCM n. 159/2013, che aveva introdotto il nuovo ISEE a partire dal 1 gennaio 2015, era stato oggetto di impugnazione innanzi al Tar Lazio per le parti in cui riteneva che:

- 1) dovessero computarsi (dentro l'indicatore della situazione reddituale, di cui l'ISEE si compone) le provvidenze economiche connesse alla disabilità;
- 2) le franchigie previste per gli adulti con disabilità fossero, tout court, più basse rispetto a quelle applicabili per i minori con disabilità.

Il TAR Lazio già a metà febbraio 2015 aveva dichiarato, con tre sentenze, il nuovo ISEE illegittimo in queste parti e, quindi, il Governo avrebbe dovuto rimettere mano al regolamento secondo le indicazioni del Giudice Amministrativo.

Questo non veniva fatto, anzi il Governo impugnava davanti al Consiglio di Stato tutte e tre le sentenze di primo grado, vedendosi però confermate, nel febbraio 2016, le illegittimità già dichiarate nel sentenze di primo grado.

Però il sistema telematico Inps continuava a generare fino a pochi giorni fa ancora l'ISEE illegittimo, salvo il fatto che l'Istituto aveva dato la possibilità, negli ultimi due mesi, che il cittadino, a fronte della consegna dell'ISEE contenente ancora le provvidenze economiche espunte dal calcolo, potesse presentare il modello integrativo FC.3 (quello, per intenderci, di richiesta di correzione per errori materiali).

Ma questo non risolveva il problema delle franchigie e gravava il cittadino di più passaggi: compilazione DSU, ricezione dell'ISEE, richiesta di correzione ISEE, ricezione dell'ISEE definitivo.

Allora, nelle more della ridefinizione delle parti annullate del DPCM 159/2013, il Governo ha fatto approvare all'interno di una legge di conversione sulla scuola (decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89), una norma (art. 2 sexies) in cui si prevede che:

- a) sono esclusi dall'ISEE tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari connessi alla disabilità, incluse le carte di debito (oltre quindi alle "classiche" provvidenze economiche - p.e. pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, ecc. - saranno esclusi dal calcolo ISEE anche i contributi per la vita indipendente e ogni altra forma di sostegno economico purché connesso alla disabilità).
- b) vengono meno, per il momento le franchigie, che, seppure da rivedere nei valori, avevano avuto il merito di selezionare con una certa equità le diverse condizioni di disabilità e non autosufficienza, abbassando maggiormente l'ISR di chi ha, in astratto e in via pratica, maggiori carichi assistenziali;
- c) si applica una maggiorazione fissa dello 0,5 per ciascuna persona con disabilità media/grave o non autosufficiente al parametro di equivalenza con cui si "pesa" la condizione economica del singolo o del nucleo familiare per renderla EQUIVALENTE. Ciò porta a "premiare" maggiormente le condizioni economiche medio-alte, mentre riduce proporzionalmente in modo inferiore le condizioni medio-basse (con buona pace, appunto, dei criteri di equità che erano e dovrebbero essere alla base dell'ISEE).

In attuazione di ciò il 1 giugno 2016 è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 146 con cui si è introdotta la nuova DSU, che tiene conto delle novità governative. Quindi le attuali richieste ISEE seguono tali nuove indicazioni.

Adesso, quindi, gli Enti eroganti le prestazioni sociali agevolate (Regioni, Comuni, ecc..) dovranno entro il 30 giugno p.v. riscrivere i loro regolamenti di accesso e di compartecipazione al costo delle varie prestazioni, così come era accaduto per la precedente DSU. Le strutture locali e regionali Anffas, quindi, devono richiedere di partecipare ai tavoli locali; mentre Anffas Nazionale, per mezzo di Fish, ha proposto ad Anci di attivare un tavolo nazionale di concertazione, oltre che di partecipare insieme al Tavolo di monitoraggio nazionale sull'ISEE presso il MLPS.